

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P1568/4122 sott. 55

Roma, 22 gennaio 2008

OGGETTO: D.M. 9 marzo 2007 - Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Quesiti. -

Con riferimento ai quesiti posti da codesto Comando, in merito alla corretta interpretazione del D.M. 9 marzo 2007, si informa che è in corso di predisposizione una lettera circolare di chiarimento in cui verranno affrontate molte delle problematiche evidenziate.

In ogni caso per quanto attiene ai quesiti n° 1, 2, 3, 4, 13, 15, e 17, si concorda con le valutazioni espresse da codesta Direzione nella nota indicata a margine, con le seguenti precisazioni:

- il riferimento corretto per quanto riguarda le norme tecniche per le costruzioni è il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 14 settembre 2005 (quesito n° 3);
- l'applicazione del livello II di prestazione è consentita, senza margini di discrezionalità, qualora risultino integralmente rispettate tutte le condizioni indicate al punto 3.2 dell'allegato al decreto in parola (quesito n° 13).

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette per le valutazioni di competenza il quesito formulato dal Comando VV.F. di Varese relativo al decreto in oggetto, fornendo al riguardo il parere di questo ufficio.

1. Si osserva che il testo approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 30/04/2005, in fase di revisione, salvaguardava - per le attività soggette al controllo dei vigili del fuoco - le specifiche disposizioni emesse dal Ministero dell'interno.
2. Si ritiene che il quesito trovi risposta nell'art. 5 del DM 16/02/2007.
3. Si condivide l'interpretazione del Comando sulla base di quanto indicato nella bozza del T.U. approvata in data 30/04/2005.
4. Con riferimento all'art. 4 comma 4 del DM 09/03/2007 si ritiene che l'organo di controllo per l'accertamento dei requisiti di resistenza al fuoco di attività soggette al controllo VVF sia il Comando provinciale e che per "accertamento" - in analogia a quanto previsto all' art. 5 comma 3 del DM 16/02/2007 - possa intendersi anche l'approvazione del progetto prima dell'entrata in vigore del decreto in argomento.
5. In caso di compartimento su più piani o in presenza di soppalchi la superficie in pianta lorda di un compartimento rimane quella individuata dalla sezione retta del compartimento stesso.
6. L'attribuzione della classe di rischio è il risultato del processo di valutazione quale ad esempio quello indicato nel DM 10/03/1998.
7. L'attribuzione del fattore $\delta_{n3} = 0,9$ si ritiene possibile in presenza di un impianto di evacuazione fumo e calore realizzato a regola d'arte secondo norme di buona tecnica.
8. Anche nel caso del fattore δ_{n4} il sistema automatico di rivelazione, segnalazione e allarme incendio deve essere realizzato a regola d'arte secondo norme di buona tecnica, anche per quanto riguarda le modalità di riporto dell'allarme.
9. L'utilizzazione del fattore δ_{n5} relativo alla squadra aziendale dedicata alla lotta antincendio non sembra essere correlato alla presenza della squadra stessa oltre l'orario di lavoro.
10. I requisiti di accessibilità richiamati per l'utilizzazione del fattore δ_{n9} potrebbero essere quelli normalmente richiesti nelle regole tecniche di prevenzione incendi (accessibilità all'area).

11. Un riferimento può essere rappresentato dalla norma UNI EN 1991 1-2 (eurocodice 1, parte 1-2, azioni sulle strutture esposte al fuoco).
12. Le valutazioni relative al carico d'incendio specifico q_f in caso di distribuzione non uniforme dello stesso nel compartimento dovranno essere riferite a spazi in cui tale distribuzione è sufficientemente uniforme. Le classi di resistenza al fuoco derivanti saranno riferite agli elementi portanti e/o separanti compresi nei rispettivi spazi in cui il compartimento è stato suddiviso.
13. Si ritiene che le condizioni indicate al punto 3.2 dell'allegato al DM 09/03/2007 non consenta discrezionalità nella scelta del livello II di prestazione.
14. Si ritiene che l'autorità competente per la richiesta dei livelli IV o V di prestazione possa essere il Comando provinciale VV.F. o l'autorità competente al rilascio del titolo edilizio. In ogni caso la richiesta dovrà essere motivata.
15. Si ritiene che nella tipologia costruttiva indicata dal Comando non sia individuabile una struttura secondaria.
16. Ad eccezione di quanto previsto all'art. 5 del DM 16/02/2007 le valutazioni di resistenza al fuoco prescritte da norme cogenti con rimando alla Circo 91/61 dovranno essere condotte con le procedure del DM 09/03/2007.
17. Nel caso di modifiche di costruzioni esistenti le cui prestazioni di resistenza al fuoco siano già state accertate vale quanto previsto all'art. 4, comma 4 del DM 09/03/2007.

Si resa in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

Da una lettura approfondita del decreto in oggetto sono emersi una serie di dubbi interpretativi che potrebbero indurre ad una applicazione non uniforme delle disposizioni tecniche contenute nell'allegato al DM 09.03.2007.

Per quanto sopra, per uniformità e correttezza di indirizzo, si chiede l'autorevole parere di codesta Direzione in merito ai quesiti di seguito formulati:

1

Il nuovo DM 9/3/2007 è entrato in vigore a fine settembre u.s. ovvero dopo 180 gg dalla pubblicazione (29 marzo 2007). Si chiede quale sia la correlazione con le norme e le procedure previste dal T.U. delle Costruzioni che sono in fase di revisione.

2

La abrogazione della Circolare 91/61 comporta anche la non validità delle certificazioni emesse ai sensi dello stesso provvedimento. Poiché tali certificazioni attengono a elementi costruttivi che possono essere "nuovi" ma già in opera al momento della richiesta del parere di conformità, si chiede fino a quando tali certificazioni possono essere accettate.

3

Il nuovo DM attua, in ambito antincendio, le innovative indicazioni del T.U. suddetto. In tale norma l'obbligo di robustezza delle costruzioni ai fini della sicurezza in caso di incendio appare di carattere generale ovvero non solo limitato alle attività soggette al controllo obbligatorio dei VVF ai fini del rilascio del CPI. Si chiede conferma di tale interpretazione anche ai fini della attività ispettiva e di controllo, nell'ambito della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, in capo ai Comandi dei VVF.

4

Nell'art. 4 comma 4 si afferma che "Per le costruzioni esistenti, le cui prestazioni di resistenza al fuoco siano state accertate dagli organi di controllo alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è necessario procedere ad una nuova determinazione ...".

Si chiede cosa si debba intendere con il termine "accertare" e quali sino gli "organi di controllo" cui si fa riferimento, oltre naturalmente, ai Comandi dei VVF.

Questo anche alla luce del sistema certificativo introdotto dal DM 4/5/98 dove l'accertamento - in senso tecnico - della resistenza al fuoco dei singoli elementi costruttivi è affidato ai professionisti abilitati mentre il funzionario dei VVF "accerta", come per ogni "misura" antincendio regolamentata da norme tecniche e salvo difformità evidenti in loco, solo la presenza e la completezza formale degli atti certificativi.

5

SUPERFICIE IN PIANTA LORDA DI UN COMPARTIMENTO: superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento. Si chiede come calcolare la superficie nel caso compartimenti su più piani, con soppalchi aperti, ecc ..

6

Classi di incendio	Descrizione	δ_{q2}
I	Aree che presentano un basso rischio di incendio in termini di probabilità di innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell'incendio da parte delle squadre di emergenza.	0,80
II	Aree che presentano un moderato rischio di incendio in termini di probabilità d'innesco, velocità di propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell'incendio stesso da parte delle squadre di emergenza	1,00
III	Aree che presentano un alto rischio di incendio in termini di probabilità d'innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell'incendio da parte delle squadre di emergenza	1,20

Si chiede quali elementi oggettivi possono essere presi in considerazione per la scelta della classe di rischio.

7

$$\delta_n = \prod_i \delta_{ni}$$

Il fattore δ_{n3} pari a 0,9 si applica nei casi in cui è previsto la realizzazione di un sistema di evacuazione automatica di fumo e calore. Si chiede se tale coefficiente debba essere applicato solo per gli impianti realizzati in totale conformità della norma UNI 9494 (comprese le aperture per il riscontro di ventilazione nella parte bassa dell'opera) e non anche per quelli dotati semplicemente di aperture di ventilazione che si aprono automaticamente in caso di incendio.

8

$$\delta_n = \prod_i \delta_{ni}$$

Il fattore δ_{n4} pari a 0,85 si applica nei casi in cui è previsto la realizzazione di un sistema automatico di rivelazione, segnalazione e allarme di incendio.

Considerato che tale coefficiente serve per determinare la classe di resistenza al fuoco da attribuire alla struttura per la salvaguardia della stessa ci si chiede se tale coefficiente possa essere applicato in presenza di impianto conforme alla norma UNI 9795 - o altre norma tecnica di riconosciuta validità - oppure occorra anche verificare che l'allarme, H24, sia riportato in luogo costantemente presidiato.

9

$$\delta_n = \prod_i \delta_{ni}$$

Il fattore δ_{n5} pari a 0,90 si applica nei casi in cui è previsto la squadra aziendale dedicata alla lotta antincendio composta da addetti che abbiano conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all' art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di formazione di tipo C di cui all'allegato IX del decreto ministeriale 10 marzo 1998.

Sempre considerando la finalità del decreto - robustezza strutturale in caso di incendio - ci si chiede se tale coefficiente debba essere applicato solo quando la squadra sia presente H24 o anche quando sia presente solo durante l'orario di lavoro.

10

$$\delta_n = \prod_i \delta_{ni}$$

Il fattore δ_{n9} pari a 0,90 si applica nei casi in cui è previsto l'Accessibilità ai mezzi di soccorso VVF. Ci si chiede cosa voglia intendersi, in questo contesto, per accessibilità ai mezzi di soccorso ovvero se tale coefficiente debba essere applicato nei casi in cui i mezzi VVF possono "avvicinarsi" alla ditta a meno di una certa distanza (p.e. 50 m) oppure

solo quando gli stessi automezzi possono entrare direttamente nell'area di pertinenza (recintata) della ditta durante l'intero arco temporale della giornata (quindi anche quando la ditta è chiusa).

11

$$q_f = \frac{\sum_{i=1}^n g_i \cdot H_i \cdot m_i \cdot \psi_i}{A}$$

Quando, in alternativa alla formula suddetta, si pervenga alla determinazione di q_f attraverso una valutazione statistica del carico di incendio per la specifica attività, si deve far riferimento a valori con probabilità di superamento inferiore al 20%.

Si chiede quali sono le fonti autorevoli da cui poter trarre le curve della distribuzione statistica del carico d'incendio?

12

Nell'ipotesi di una distribuzione non uniforme del carico di incendio il valore nominale q_f del carico d'incendio specifico è calcolato anche con riferimento all'effettiva distribuzione dello stesso.

Si chiede come valutare l'area per i carichi di incendio non uniformi sulla superficie del comparto e come differenziare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi avendo determinato, in pratica, due classi distinte in un unico comparto ?

13

Il Livello II di prestazione come previsto dal punto 3.2 del DM 9.03.2007 fa sì che diverse strutture anche con carico d'incendio elevato possono avere strutture di resistenza al fuoco molto modeste. Si chiede se la scelta del livello (II o III) sia totalmente discrezionale da parte del titolare della attività. Un grande deposito intensivo con elevato carico di incendio potrebbe, secondo la lettera del decreto, rientrare in livello II e pertanto - se di volume unico - essere di classe 30.

14

I livelli IV o V di prestazione possono altresì essere richiesti dalla "autorità competente" per costruzioni destinate ad attività di particolare importanza.

Si chiede quale è l'autorità competente e quali sono le attività di particolare importanza?

15

Per i soli elementi strutturali secondari contenuti in costruzioni che devono garantire il livello III di prestazione è consentito limitare il requisito di resistenza al fuoco alla classe 30, purché siano verificate tutte le seguenti condizioni:

- l'eventuale crollo degli elementi strutturali secondari non compromette la capacità portante di altre parti della struttura;
- l'eventuale crollo degli elementi strutturali secondari non compromette l'efficacia di elementi costruttivi di compartimentazione e di impianti di protezione attiva;
- l'eventuale crollo degli elementi strutturali secondari non deve costituire un significativo rischio per gli occupanti e per i soccorritori.

Viste anche le nuove tipologie edilizie che, nell'ambito della prefabbricazione, prevedono, come unici elementi strutturali di copertura, i copponi portanti, staticamente autonomi, si chiedono i criteri per differenziare la struttura primaria da quella secondaria.

16

L'art. 4 del decreto abroga la Circolare 91/61. Si chiede se le prestazioni di resistenza al fuoco stabilite dalle norme vigenti con rimando alla Circolare suddetta debbano essere valutate con la nuova procedura.

17

Le modifiche di destinazione d'uso o di quantità di materiale in deposito delle costruzioni esistenti con resistenza al fuoco già valutata comportano un adeguamento della resistenza al fuoco; in tal caso ci si chiede se sia comunque da applicare la nuova procedura.